

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 18 aprile 2003, n. 6256

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 7/10-5/11/98, ha rigettato l'appello dell'Ufficio I.V.A. di Milano che aveva iscritto il tributo I.V.A. 1984 dovuto da M. R. nei ruoli del 1992, così violando, secondo la Commissione Regionale, i termini di cui all'art. 57 del DPR 633 del 1972, che prevede l'iscrizione di tributi accertati o rettificati nel termine di cinque anni. Il Ministero delle Finanze ha chiesto con ricorso fondato su un unico motivo la cassazione della sentenza impugnata.

L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione sostiene la non applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 57 del DPR 633 del 1972, la violazione dell'art. 62 ter stesso DPR e dell'art. 2946 cod. civ., in quanto la somma pretesa con la cartella era certa, liquida ed esigibile, perché dichiarata ma non versata dal contribuente, e quindi soggetta alla prescrizione decennale.

Il ricorso è infondato.

Va innanzi tutto premesso che questa Corte, con la sentenza 13869/99, nell'affrontare il tema della modifica della riscossione coattiva di cui al DPR n. 43 del 1988, ha riconosciuto la funzione unificante del nuovo sistema, rispetto al precedente, estremamente frammentato, e la necessità di regole comuni, salva espressa deroga, per tutti i tributi riscossi a mezzo ruolo, concludendo che la norma di cui all'art. 17 comma 3 del DPR 602/73 - secondo la quale le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte debbono essere iscritte in ruoli formati e consegnati alla Intendenza di Finanza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo - si applica anche alle imposte, diverse da quelle sul reddito, e quindi anche in materia di I.V.A. (conf. 10053/2000; 13140/2001); ciò in quanto la definitività dell'accertamento prima dell'entrata in vigore del DPR n. 43 del 1988 non osta alla applicabilità della decadenza di cui al cit. art. 17 DPR 602/73, in presenza di atti che debbono compiersi sotto il vigore della nuova normativa, salvo il diverso problema del decorso del termine.

Rileva l'Amministrazione ricorrente che, nel caso di specie, non siamo in presenza di un accertamento, ma di una imposta liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente, e, quindi, liquida ed esigibile: ma ciò non impedisce che, ai fini della iscrizione a ruolo nei termini di decadenza prima enunciati, l'accertamento definitivo equivalga al titolo derivante dalla dichiarazione, ed infatti questa Corte, con la sentenza 16136 del 2001 ha affermato che l'art. 17 primo comma del DPR 602/73 (prima delle modifiche introdotte con l'art. 6 D.L.vo n. 46/99) prevede, in materia di tributi diretti, che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni dei contribuenti (come nella specie) siano iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600 del 1973; estendendo la stessa "ratio" all'I.V.A.; appare dunque corretto il richiamo dei giudici di merito all'art. 57 del DPR n. 633/72, che in materia di I.V.A. corrisponde al menzionato art. 43 del DPR 600/73 in tema di imposte dirette.

In conclusione, pertanto, l'Ufficio, che non ha provveduto alla iscrizione e alla consegna dei ruoli entro il termine quadriennale di cui al cit. art. 57 DPR 633/72, è incorso, rispetto alla riscossione del tributo preteso, nella decadenza di cui all'art. 17 del DPR 602/73, senza che possa diversamente invocarsi il termine prescrizione di cui all'art. 2946, in presenza di una normativa così armonizzata e collegata, ai fini della riscossione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del grado.

P.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.